

STATUTO

di "AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.R.L."

- I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
- II) CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE -QUOTE
- III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
- IV) ASSEMBLEA
- V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
- VI) DIRETTORE GENERALE
- VII) CONTROLLO
- VIII) BILANCIO ED UTILI
- IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI
- X) RECESSO
- XI) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
- XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- XIII) CONTROLLO ANALOGO
- XIV) NORMA TRANSITORIA

TITOLO I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.R.L.".

2) La Società ha sede in Comune di Lodi.

L'istituzione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e la soppressione di quelle esistenti è deliberato dall'assemblea dei soci; il trasferimento della sede all'interno del Comune è deliberato dall'organo amministrativo.

3) 1. La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle farmacie comunali e ha lo scopo di provvedere in particolare:

a) all'assistenza farmaceutica da assicurare nei limiti e con le modalità di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

b) alla vendita di medicinali al pubblico;

c) alla vendita di ogni altro prodotto farmaceutico e parafarmaceutico: prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie con il proposito di svolgere una selezione qualitativa in relazione alle esigenze del pubblico e una funzione calmieratrice dei prezzi;

d) ad operare, anche tramite l'impegno dei farmacisti della Società, per favorire una maggiore educazione rispetto all'uso dei prodotti farmacologici ed in particolare per accrescere la sensibilità dei cittadini contro l'abuso o l'uso distorto;

e) alla vendita all'ingrosso ed al minuto di medicinali e parafarmaci agli Enti, mutue, associazioni, istituti, Aziende

Speciali, farmacie ed ogni altra organizzazione commerciale che ne faccia richiesta;

f) alla realizzazione, privilegiando la collaborazione con ATS di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria ed ogni altra eventuale attività di servizio;

g) ad erogare servizi o prestazioni a terzi, in coerenza con quanto sopra, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei relativi indirizzi.

La Società provvede inoltre nell'ambito delle singole farmacie all'esercizio delle attività varie consentite dalla legislazione in vigore con la più assoluta garanzia sulla qualità dei prodotti e delle prestazioni fornite agli utenti.

2. La Società può acquisire e gestire locali per la vendita dei prodotti di cui al precedente comma 1, lettera c).

3. La Società potrà effettuare interventi nel settore dell'assistenza sanitaria, in solidarietà con comunità, collettività o popolazioni, in condizioni di particolare disagio, o bisognose per gravi calamità naturali o per eventi bellici. Tali interventi potranno essere realizzati direttamente, o attraverso il sostegno, anche con atti di liberalità, ad associazioni di solidarietà sociale riconosciute, o nel contesto di iniziative promosse o patrocinate dal Comune di Lodi.

4) La Società potrà altresì svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore di cui all'art.3, che siano connessi alle proprie competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente.

5) La Società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività, operando in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente. A fronte di specifiche deliberazioni di Consiglio Comunale di Lodi, la società potrà essere affidataria di altri servizi pubblici e di attività strumentali nel rispetto della normativa vigente.

6) La Società può compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.

7) La Società potrà prestare avvalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purchè ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

8) Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente e non nei confronti del pubblico ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

9) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

10) Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti

di legge, il domicilio dei soci è quello risultante agli atti della società.

TITOLO II) PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE - CAPITALE SOCIALE
- QUOTE

11) Possono detenere partecipazioni esclusivamente il Comune di Lodi, società interamente pubbliche *in house* controllate dal Comune di Lodi, Enti Locali che affidino alla Società i servizi di cui all'art.3 di propria competenza.

12) Il Comune di Lodi, a mezzo del presente statuto, dei contratti di servizio e di ogni altro atto di sua competenza, esercita sulla società la programmazione ed il controllo delle attività che esercita su un proprio ufficio; la società informa la propria attività alla prevenzione della corruzione, alla prevenzione dei reati societari ed alla trasparenza amministrativa, attivando gli strumenti e le procedure previsti dalla normativa vigente, nonché alla tutela ed al rispetto della concorrenza e della responsabilità sociale; i temi di cui sopra sono oggetto di rendicontazione nelle relazioni accompagnatorie al bilancio di esercizio.

La Società opera nel rispetto della normativa pubblicistica in materia di appalti di forniture, servizi, lavori e di selezione del personale.

Oltre l'ottanta per cento dei ricavi della Società deve essere effettuato con riferimento ai servizi oggetto di affidamento diretto; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

13) Il capitale della Società è pari ad Euro 223.473,00 (duecentoventitremilaquattrocentosettantatré virgola zero zero); la partecipazione dei soci al capitale è proporzionale al conferimento di ciascuno; il diritto di voto dei soci è proporzionale alla partecipazione di ciascuno; fatto salvo l'art. 29).

TITOLO III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

14) In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

(i) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della Società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono e-

esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;

* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo) il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la determinazione del prezzo di cessione sarà affidata alla Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo la Camera Arbitrale dovrà riferirsi al "Capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza".

Qualora il prezzo determinato dalla Camera Arbitrale risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del venti per cento al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui al punto (i) il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto della partecipazione cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitrato.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire tale parte-

cipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

* nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» si intendono compresi tutti i contratti che comportano l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento in Società e donazione;

* non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione;

* il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi effettuato a favore di soggetti che siano già soci e pure di diritti compresi nella partecipazione, come il diritto di opzione;

* quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione non sia previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquireranno la partecipazione versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato dalla Camera Arbitrale ai sensi del precedente comma (ii);

* in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante accresce proporzionalmente ed automaticamente quello spettante agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

* nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.

15) Il trasferimento di partecipazioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento del Comune di Lodi, previo accertamento in capo all'acquirente dei requisiti di cui all'art.11.

16) Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'articolo che precede.

17) Il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della Società se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale, espressa dall'Assemblea.

Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale.

In qualsiasi caso di mancato gradimento, spetta all'alienan-

te il diritto di recesso, con rimborso della partecipazione da parte della società, salvo l'acquisto della partecipazione stessa da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato - nel rispetto dell'articolo 11 - dai soci medesimi, nei termini previsti e per un valore determinato ai sensi dell'articolo 2473 codice civile.

TITOLO IV) ASSEMBLEA

18) Tutte le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare.

19) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, il quale viene indicato nell'avviso di convocazione.

20) L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale o al sindaco unico e/o al revisore almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio dell'organo amministrativo, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica certificata, a condizione che tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla Società (e ciò pertanto risulti dai libri sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata.

E' facoltà del socio convocare autonomamente l'Assemblea con le stesse modalità di cui sopra.

21) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) l'organo amministrativo (Amministratore Unico), i sindaci effettivi od il sindaco unico e/o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, gli stessi soggetti risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

22) L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centotrenta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.

23) L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e

la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

24) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

25) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta; la relativa documentazione è conservata ex art.2478, c.1, n.2 C.C..

26) L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

27) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

la regolare costituzione dell'assemblea;

l'identità e la legittimazione dei presenti;

lo svolgimento della riunione;

le modalità e il risultato delle votazioni;

l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;

le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

28) L'Amministratore Unico ed i componenti del collegio sindacale o il sindaco unico e/o il revisore, se nominati, partecipano all'assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione; il Presidente della seduta può ammettere dipendenti, consulenti, rappresentanti dell'organismo di controllo costituito dagli enti soci, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

29) Quanto segue è oggetto di decisione dei soci, e le relative deliberazioni assembleari devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, ed in ogni caso del socio Comune di Lodi:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio annuale e la di-

- stribuzione degli utili; l'approvazione della situazione reddituale e patrimoniale al 30 Giugno di ciascun anno;
- b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo (Amministratore Unico), nel rispetto della normativa vigente in materia; è fatto salvo quanto previsto all'art.54;
 - c) l'eventuale nomina del collegio sindacale e del suo presidente, o del sindaco unico, o del revisore legale dei conti; è fatto salvo quanto previsto all'art.54;
 - d) la determinazione dei compensi dei soggetti di cui sopra sub b) e c), nel rispetto della normativa vigente;
 - e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - f) la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e / o una modifica dei diritti dei soci;
 - g) l'approvazione dei contratti di servizio, per l'affidamento di quanto all'art.3 da parte degli Enti soci, su proposta dell'organo amministrativo;
 - h) l'approvazione dei piani triennali e del budget annuale (reddituale, patrimoniale, finanziario), su proposta dell'organo amministrativo, con l'indicazione degli obiettivi del Comune di Lodi da perseguire con l'*in house providing*, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi (gli strumenti di cui alla presente lettera h sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Lodi);
 - i) l'avvio delle procedure di appalto di ammontare superiore alla soglia comunitaria;
 - j) la decisione di assunzione del personale dipendente, nonché in materia di indirizzi per l'assetto organizzativo della Società;
 - k) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili;
 - l) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di rami d'azienda;
 - m) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di partecipazioni in altre Società;
 - n) l'emissione di titoli di debito ex art.2483 C.C.;
 - o) l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta dell'organo amministrativo;
 - p) lo scioglimento anticipato della Società.

TITOLO V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

30) L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico nominato dall'assemblea.

L'Amministratore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge, nonché quelli di cui al successivo art 34.

L'Amministratore non può essere dipendente di un Comune socio.

Salvo diversa specifica previsione legislativa ed idonea motivazione, l'Amministratore della società non può essere, di

norma, contestualmente amministratore della società *in house* controllante.

31) Il numero di esercizi di durata in carica dell'Amministratore Unico è al massimo di cinque anni, ed è determinato all'atto della nomina; il mandato può essere rinnovato.

32) L'Amministratore Unico mantiene il libro delle proprie determinazioni.

33) In caso di raggiunta fine del mandato da parte dell'Amministratore Unico, o comunque in caso di cessazione dello stesso, nei quarantacinque giorni successivi alla data di cui sopra l'Amministratore Unico può esclusivamente adottare atti di ordinaria amministrazione; gli atti eventualmente assunti in tempi successivi sono nulli; l'Amministratore Unico convoca in ogni caso l'Assemblea in tempo utile per provvedere alla sua tempestiva sostituzione.

34) Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale, nonché far parte degli organi di controllo e revisione legale, coloro che siano dipendenti del Comune di Lodi e coloro che si trovino nelle altre condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa pubblicistica e civilistica per tempo vigente.

35) All'Amministratore Unico competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo quanto di competenza assembleare di cui all'art.29; tra l'altro l'Amministratore approva e trasmette, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, un report relativo all'andamento gestionale del trimestre precedente ed agli eventuali scostamenti rispetto agli strumenti di programmazione di cui all'art 29 lettera h).

36) L'Amministratore Unico è il legale rappresentante della Società.

37) In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico, il potere di rappresentanza e firma spetta al soggetto individuato dall'Assemblea.

38) Salvo quanto all'articolo precedente, solo per singoli atti od affari il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altre persone.

39) L'assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione dell'Amministratore Unico, cui inoltre spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

40) Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro

poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472 / 1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

40bis) Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e di istituire comitati con funzioni consultive o di proposta.

TITOLO VI) DIRETTORE GENERALE

41) Può essere nominato il Direttore generale; l'eventuale nomina, su proposta dell'Amministratore Unico, è di competenza dell'Assemblea, che stabilisce con propria deliberazione le relative competenze ed il compenso, nel rispetto della normativa vigente.

42) Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale; ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

TITOLO VII) CONTROLLO

43) L'Assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (nel rispetto della normativa vigente in materia di nomina dell'organo e di quote di genere), o un sindaco unico, o un revisore legale dei conti.

Ai sindaci effettivi, o al sindaco unico e al revisore, spetta il compenso stabilito dall'assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

Le riunioni del collegio possono tenersi anche con le modalità previste al precedente art.36.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili per una sola volta.

I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

TITOLO VIII) BILANCIO ED UTILI

44) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

45) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.

45 bis) Contestualmente al bilancio di esercizio, l'Assemblea approva la relazione annuale sul governo societario, che dà conto delle attività di prevenzione del rischio di crisi aziendale, come da programmi di valutazione alla cui redazione la società è obbligata, e delle altre tematiche di cui all'art.6, c.3 D. Lgs 175 / 2016.

TITOLO IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

46) La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fermo quanto disposto dall'art.2467 C.C., con corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

47) La Società può emettere titoli di debito.

TITOLO X) RECESSO

48) Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al sindaco unico e / o al revisore.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

* è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;

* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata AR, che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

* è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

49) Non compete al socio diritto di recesso in relazione alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

TITOLO XI) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

50) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dall'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

TITOLO XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

51) Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, connesse all'interpretazione ed applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sono devolute all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

TITOLO XIII) CONTROLLO ANALOGO

52) Il Comune di Lodi, con riguardo all'attività preventiva di consultazione, esercita il controllo analogo sui seguenti atti ed attività:

- a) predisposizione e approvazione del piano industriale, della relazione previsionale triennale aziendale, del piano programma, del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale e di altri eventuali documenti programmatici e strategici; del bilancio di sostenibilità ambientale e sociale; del codice etico; delle spese di rappresentanza; delle carte dei servizi; delle indagini di c.d. "customer satisfaction"; degli schemi generali dei contratti di servizio; delle relazioni sul governo societario. A tal fine tutti i suddetti documenti, prima della loro approvazione in assemblea, saranno trasmessi agli uffici comunali, per i previsti controlli e le eventuali osservazioni; apposite analisi di bilancio saranno effettuate dal Servizio controllo di gestione dei comuni soci, al fine di controllare l'andamento societario, nonché suggerire eventuali azioni di miglioramento;
- b) progetto di bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- c) progetto relativo alle operazioni straordinarie sul capitale, operazioni di fusione, scissione o conferimento, acquisti e/o alienazioni delle aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla Legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- d) proposte di aumenti di capitale, di ricapitalizzazione e di ripianamento delle perdite della società;
- e) proposte per l'assunzione di mutui, prestiti e l'emissione di titoli di debito;
- f) proposte di modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- g) proposte di trasferimento di quote a terzi, tenuto conto delle limitazioni previste dallo Statuto;

- h) dismissione di beni immobili;
- i) proposte di acquisizione di partecipazioni in altri organismi di diritto pubblico e privato, approvazione dei relativi statuti, anche al fine di uniformare la nomina degli organi di amministrazione dei medesimi alle previsioni normative vigenti in materia di composizione (amministratore unico o Consiglio di amministrazione), nonché ai criteri stabiliti dall'art. 22 e seguenti del presente statuto;
- l) in ogni caso tutti quelli relativi a obiettivi e decisioni strategiche tenuto conto dell'ambito in cui opera la società;
- m) approvazione dell'organigramma dell'organismo partecipato e relative modifiche, assunzioni di personale a qualsiasi titolo ed in generale verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO XIV) NORMA TRANSITORIA

53) Sino a quando il Comune di Lodi sia Ente socio, diversamente da quanto previsto all'art.29, lettere b) e c), la nomina dell'Amministratore Unico e del collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore legale avviene con decreto del Sindaco di Lodi.

F.TO SARA CASANOVA

F.TO VACCARI VINCENZO

F.TO PRISCA VENTURA NOTAIO - L.T.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi di Legge.